

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE”

Articolo 1

Natura giuridica

1. L'Associazione “Amici della Scuola di musica di Fiesole”, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un'istituzione culturale, che opera nel settore musicale, in ambito nazionale ed internazionale, senza fini politici e senza scopo di lucro, regolata dagli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile e dal presente Statuto.
2. Con deliberazione del Consiglio Direttivo l'Associazione potrà richiedere il riconoscimento della personalità giuridica, salvo quanto di competenza dell'Assemblea per le modifiche statutarie che siano a tal fine richieste dagli organi competenti.
3. L'Associazione ha sede in Provincia di Firenze, all'indirizzo di volta in volta deciso dal Consiglio Direttivo, attualmente in Firenze alla Piazza dell'Indipendenza n.c. 13.

Articolo 2

Finalità

1. Scopo dell'Associazione è la promozione della cultura musicale ed il coinvolgimento, in ogni sua forma e con ogni modalità, di tutti i cittadini alle attività musicali, secondo lo spirito e l'insegnamento del Maestro Piero Farulli e dei valori fondanti la Scuola di Musica di Fiesole. A tal fine l'Associazione sostiene, promuove, incoraggia, fa conoscere e valorizza l'attività della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole e partecipa alle sue attività nelle forme stabilite dallo statuto della Fondazione, ferma la reciproca autonomia.
2. L'Associazione sostiene con ogni mezzo materiale e morale l'attività della Scuola, si adopera per reperire risorse finanziarie e partecipazioni artistiche, promuove, partecipa e sostiene iniziative utili alla valorizzazione e diffusione delle suddette attività.

Articolo 3

Soci e presidente onorario

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti ed organismi pubblici e privati, italiani ed esteri, che ne condividono le finalità.
2. I soci si dividono in:
 - a) *Onorari*. Sono i soci che accettano di essere tali su invito del Consiglio direttivo, effettuato in considerazione del loro particolare prestigio e delle funzioni esercitate, in particolare nel campo della musica, della cultura e delle istituzioni, che li rendono idonei a contribuire con la loro testimonianza morale allo sviluppo dell'Associazione ed al perseguimento delle sue finalità.
 - b) *Benemeriti*. Sono i soci, ammessi su loro domanda o su proposta del Consiglio Direttivo, che, in forma periodica od occasionale, assicurano all'Associazione o alla Scuola un particolare sostegno, mediante contribuzioni o elargizioni finanziarie, o con l'apporto di altre risorse o, comunque, mediante la propria attività.
 - c) *Sostenitori*. Sono i soci, ammessi su loro domanda, che corrispondono una quota annuale di importo almeno doppio rispetto a quello stabilito per i soci ordinari.
 - d) *Ordinari*. Sono i soci, ammessi su loro domanda, che corrispondono la quota annuale stabilita ai sensi del presente Statuto.
3. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e diritto di elettorato attivo e passivo.
4. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota o qualsiasi contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
5. I soci Sostenitori e Ordinari cessano il rapporto associativo, oltre che per l'esercizio della facoltà di recesso, anche per deliberazione del Consiglio Direttivo e sentite le eventuali loro giustificazioni, nelle seguenti ipotesi: a) grave incompatibilità o azioni lesive degli interessi dell'Associazione; b) mancato pagamento delle quote associative per due anni consecutivi. La cessazione del rapporto associativo per decadenza o recesso non esime dal pagamento delle obbligazioni già maturate.
6. L'Assemblea dei soci può deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo e con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto, la nomina di un Presidente Onorario dell'Associazione tra le personalità di eccezionale rilievo nel settore della musica classica, ovvero tra coloro i quali hanno prestato la loro opera al servizio della Fondazione della Scuola di Musica di

Fiesole, distinguendosi per particolari meriti. L'efficacia della nomina a Presidente Onorario dell'Associazione è subordinata all'accettazione della persona designata e l'incarico dura per tutta la sua vita.

Articolo 4 *Mezzi finanziari*

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a) dalle quote associative;
 - b) da contributi, lasciti, donazioni da parte di soggetti pubblici e privati.
 - c) Da ogni altra entrata, anche connessa ad iniziative di carattere commerciale svolte in via occasionale, in coerenza con le finalità indicate nel presente Statuto e nel rispetto della natura non lucrativa dell'Associazione.
2. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 5 *Organi*

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vice Presidente;
 - e) il Tesoriere.

Articolo 6 *Assemblea dei soci*

1. L'Assemblea dei soci è formata da tutti i soci iscritti nel relativo libro. Il diritto di voto è esercitabile solo dai soci che siano in regola con il pagamento delle quote associative. Sono considerati in regola con il pagamento delle quote associative:

- a. Coloro i quali, già soci almeno dall'anno precedente, sono in regola con il pagamento per le precedenti annualità e che corrispondono la quota dell'anno in corso prima dell'apertura dell'Assemblea;
 - b. I nuovi soci che corrispondono la quota entro 30 giorni prima dell'Assemblea.
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale.
3. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, ne indirizza l'attività con proprie deliberazioni, delibera su ogni altro argomento che le sia sottoposto dal Consiglio Direttivo. Approva le modifiche statutarie. In caso di scioglimento dell'Associazione delibera le modalità di liquidazione, destinando quanto residui alla Fondazione Scuola di Musica di Fiesole ovvero, qualora quest'ultima non fosse più esistente, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente, con avviso contenente l'ordine del giorno spedito per lettera o per posta elettronica ai soci almeno venti giorni prima della riunione.
5. L'Assemblea è riunita validamente con la presenza della maggioranza dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei soci presenti in seconda convocazione.
6. Ogni socio può delegarne un altro, con atto scritto, a rappresentarlo all'Assemblea. Ogni socio può rappresentare per delega ad un'Assemblea al massimo tre soci.
7. L'assemblea delibera validamente a maggioranza dei presenti. Per l'approvazione delle modifiche al presente statuto è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti che rappresenti almeno un quinto degli associati. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
8. La convocazione dell'Assemblea è partecipata anche a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole.

Articolo 7

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, eletti dall'Assemblea dei soci.
2. In caso di dimissioni o decesso di un componente del Consiglio Direttivo in carica, l'Assemblea procede alla sostituzione nella prima seduta utile.
3. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e, su proposta di quest'ultimo, il Vice Presidente.

4. Il Consiglio Direttivo:
 - a) formula ed attua, sulla base degli indirizzi dell'Assemblea, i programmi di attività dell'Associazione;
 - b) presenta all'Assemblea la relazione sull'attività svolta ed il bilancio consuntivo;
 - c) delibera in ordine all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e può delegare singoli consiglieri per il compimento di determinati atti;
 - d) stabilisce l'entità delle quote associative;
 - e) delibera sull'ammissione dei nuovi soci, sulla cessazione del rapporto associativo e aggiorna con periodicità annuale l'elenco dei soci onorari e benemeriti;
 - f) delibera, su proposta del Presidente, la designazione dei rappresentanti dell'Associazione nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la maggioranza dei componenti e delibera validamente a maggioranza dei presenti.
6. Sono invitati permanenti alle sedute del Consiglio Direttivo il Presidente, il Sovrintendente e il Direttore Artistico della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole.

Articolo 8 *Presidente*

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione in tutti i rapporti verso i terzi. Firma gli atti dell'Associazione.
2. Convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo e ne stabilisce l'ordine del giorno.
3. Promuove e coordina l'attività dell'Associazione.

Articolo 9 *Vice presidente*

1. Il Vice Presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento e collabora con lui nello svolgimento delle attività istituzionali.

Articolo 10

Tesoriere

Il tesoriere cura:

- 1) La redazione del bilancio che sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- 2) La tenuta della contabilità dell'Associazione;
- 3) Le entrate e le uscite dell'Associazione e ne riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo;
- 4) I rapporti di conto corrente su delega del Presidente.

Articolo 11

Durata degli organi

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili.
2. Il presidente ed il vice presidente durano in carica quanto il Consiglio Direttivo che li ha eletti e sono rieleggibili.
3. In caso di sostituzione di singoli membri per dimissioni o decesso, i membri sostituiti durano in carica quanto il Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte.

Articolo 12

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.